

Direzione centrale gestione tributi e monopolio Giochi

Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

prot. R.U. 0010074

Oggetto: **disciplinare a seguito della procedura di regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall'articolo 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.**

Come noto, l'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha riaperto i termini per la regolarizzazione fiscale per emersione dei soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia.

Con la presentazione della dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale si conclude la prima fase della procedura di regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall'articolo 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Fermo restando che la procedura di regolarizzazione fiscale si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse e con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, con la presentazione della domanda è riconosciuto al soggetto istante, esclusivamente sino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dei giochi pubblici, il diritto di gestire la raccolta delle scommesse elencate all'articolo 2 del predetto disciplinare.

Il successivo articolo 20 dispone che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ponga in essere una **verifica amministrativa** orientata all'attivazione di ciascun punto di raccolta regolarizzato.

La primaria esigenza di ridurre al minimo disfunzioni e strozzature nel circuito legale di raccolta e di consentire un rapido collegamento al totalizzatore nazionale dei soggetti emersi, richiede una celere attivazione di detta verifica. Ciò comporta che, conformemente a quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 20 - e fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo capoverso del lo stesso comma 4 - venga istituita una **procedura semplificata** in base alla quale possano essere attivati i punti di raccolta mediante la definizione di un processo articolato nelle seguenti fasi:

1. esplicita adesione da parte dei soggetti interessati;
2. esecuzione degli adempimenti previsti dalla procedura medesima.

## 1. ADESIONE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IN RETE FISICA

I soggetti titolari della raccolta delle scommesse in rete fisica che intendono aderire alla procedura semplificata, devono far pervenire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), al seguente indirizzo:

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**  
**Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi**  
**Ufficio Scommesse e giochi sportivi a totalizzatore**  
**Via della Luce 34/a bis - 00153 – Roma - Italia**

**entro e non oltre il 15 marzo 2016**, l’esplicita richiesta di adesione alla stessa mediante la compilazione e sottoscrizione, da parte del rappresentante legale o negoziale munito dei necessari poteri, dell’apposito **modulo di adesione** (allegato 1 alla presente circolare) disponibile sul portale internet dell’Agenzia.

Si precisa che, l’invio di tale modulistica rappresenta una **facoltà**, fermo restando anche in caso di adesione a tale procedura:

- a.** la possibilità, da parte del Titolare, di richiedere per ciascun punto di raccolta l’attuazione della procedura ordinaria prevista dall’articolo 20, comma 1 del disciplinare;
- b.** la facoltà, da parte di ADM, di dare luogo comunque, nel periodo di vigenza del Disciplinare, alle disposizioni di cui al citato articolo 20, comma 1.

## 2. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ADESIONE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Successivamente alla stipula del disciplinare, nel caso di **avvenuta adesione** alla **procedura semplificata**, il Titolare è tenuto a trasmettere ad ADM mediante apposito servizio telematico, le **dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per ciascun punto di raccolta** da attivare (cfr. fac-simile allegato 2 alla presente circolare).

In esse dovrà essere dichiarata:

- a.** la sussistenza dei requisiti specifici previsti dal disciplinare per ciascun punto di raccolta;
- b.** il possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, in ordine all’ubicazione e al gestore di ogni punto di raccolta.

Appare opportuno rilevare che:

- in caso di diniego della **licenza di pubblica sicurezza** ai sensi dell'**articolo 88 del T.U.L.P.S.**, il gestore dell'esercizio commerciale perde il diritto di continuare nella raccolta del gioco;
- le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società comportano conseguenze oltre che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del disciplinare indicato in oggetto, ossia la decadenza dalla titolarità della raccolta di gioco.

ooo

Le modalità di compilazione e di trasmissione ad ADM delle citate dichiarazioni di **sussistenza dei requisiti** (allegato 2) saranno pubblicate prossimamente sul portale internet dell'Agenzia.

Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse al:

- fax numero 06 58572644;
- indirizzo PEC [monopoli.scommessegst@pec.aams.it](mailto:monopoli.scommessegst@pec.aams.it);
- indirizzo PEL [monopoli.scommessegst@aams.it](mailto:monopoli.scommessegst@aams.it)

Roma, 2 febbraio 2016

IL DIRETTORE CENTRALE

*Roberto FANELLI*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993